

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcella a favore avv. Mario Carrieri per prestazioni professionali rese all'AMAT.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 10 (dieci) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 3 del 9 gennaio 1993 con cui la Commissione Amministratrice affidava all'avv. Mario Carrieri l'incarico di promuovere azione giudiziaria nei confronti della Regione Puglia, al fine di ottenere il riconoscimento del risarcimento del danno subito dall'AMAT a seguito del ritardo nella corresponsione dei contributi di esercizio relativi agli anni 1990-1991-1992;
- Vista la sentenza n° 710 emessa dal Tribunale di Bari in data 05/11/1996 e depositata in data 21/02/1997, con la quale é stata rigettata la domanda proposta dall'AMAT avverso la Regione Puglia;
- vista la nota del 25 marzo 1997, prot. aziendale n° 4058, con allegata la proposta di parcella, inviata dall'avv. Mario Carrieri a fronte delle prestazioni professionali rese nel citato giudizio, nella quale il legale precisa di averla redatta in base agli onorari medi e, considerato l'esito del giudizio, di averla ridotta del 20%;
- vista la proposta di parcella che ammonta a £ 15.998.000, oltre a IVA e CAP e spese per £ 269.000;
- atteso che nella riunione del 3 luglio u.s. si conferiva incarico all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di esaminare la congruità della parcella citata;
- visto il parere di congruità espresso, con propria nota prot. aziendale n° 8328 del 9.7.97, dall'avv. Cimaglia;
- ritenuto, quindi, potersi procedere alla liquidazione della innanzi citata proposta di parcella;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di prendere atto del parere di congruità espresso con propria nota prot. n° 8328 del 9.7.97, dall'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, sulla proposta di parcella emessa dall'avv. Mario Carrieri di Bari;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la complessiva somma di £ 15.998.000, oltre a IVA e CAP come per legge e spese per £ 269.000, a favore dell'avv. Mario Carrieri, a fronte delle prestazioni professionali fornite nel giudizio in narrativa specificati;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1997, alla voce di Mastro "Consulenze professionali - Spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv) Arturo Masi



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **10 LUG. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Cof. eff. Semer

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 14/luglio/1997

Prot. n° : Dir/ 1686/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 luglio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 -
168 - 169.-

Distinti saluti.

16/7/97

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

[Signature]

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n° _____

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8328
del	9 LUG. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Pro...	☐
Area F...	☐
Area T...	☐
Ufficio...	☐
Ufficio...	☐
Ufficio...	☐
Ufficio...	☐
Ufficio...	☒
D. d. A.	

Taranto, 09/07/1997

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: parcelle avv.ti Mario Carrieri, Salvatore De Franco, Giovanni Albano e Vito Alberto Sansonetti.

Giusta incarico verbale conferitomi dal C.d.A. in data 03/07/1997, Le comunico di aver esaminato le proposte di parcella inoltrate dai Legali in oggetto indicati per prestazioni professionali rese a favore dell'AMAT.

Dall'esame delle stesse si evidenzia che l'Avv. Mario Carrieri (giudizio AMAT c/ Regione Puglia: contributi di esercizio 1990/1992) ha richiesto gli onorari calcolati nella misura media della tariffa forense ed ha ritenuto di ridurre diritti ed onorari di un 20%, stante l'esito del giudizio.

Per quanto attiene le proposte di parcella inoltrate dall'Avv. Salvatore De Franco (giudizi relativi al contenzioso mancati riposi: Fiusco +altri, Lippolis Nicola, Franco Salvatore, Chirulli Domenico e Massaro Pietro) gli onorari sono stati richiesti in misura inferiore rispetto agli onorari medi della tariffa forense.

L'Avv. Giovanni Albano, difensore dell'AMAT nei giudizi avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica di verificatore T.V., 6° liv. ex L.30/1978, promossi dai dipendenti De Giorgi Damiano, Perrucci Giuseppe e Manco Cosimo, ha redatto le proposte di parcella calcolando gli onorari all'incirca nei valori medi.

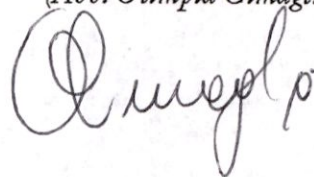
L'Avv. Vito Alberto Sansonetti ha curato gli interessi dell'Azienda nelle controversie aventi ad oggetto opposizione ai decreti ingiuntivi ottenuti dai dipendenti Fornaro Vincenzo, Latini Antonio e Noia Giovanni per il pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute: detti giudizi sono stati definiti transattivamente.

L'Avv. Sansonetti ha richiesto il pagamento degli onorari calcolati nella misura minima della tariffa forense.

Alla luce di quanto innanzi esposto, nonché dell'orientamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto che, nell'esprimere parere di congruità, usa come parametro gli onorari medi della tariffa forense, ritengo che le proposte di parcella siano congrue e possano essere liquidate nella misura richiesta.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



Studio Legale Avv. ti Carrieri

PATROCINIO INNANZI ALLE MAGISTRATURE CIVILI, AMMINISTRATIVE ED ECCLESIASTICHE

Bari, 05/06/97

Spett/
A M A T
Via C. Battisti 657
TARANTO

C/ REGIONE PUGLIA

Contributi di esercizio dal 1990 al 1992

Faccio seguito alla mia del 13/05 u.s., per accludervi copia della sentenza, emessa dal Tribunale di Bari, ivi descritta.

Con riferimento, poi, al 3° capoverso della citata mia del 13/05 u.s., sono a chiederVi se Vi sia stato possibile procedere alla verifica dell'avvenuta costituzione in mora, nei confronti della Regione Puglia, per come a suo tempo suggeritoVi.

Resto in attesa di Vs. cortesi comunicazioni sul punto e, frattanto, ben distintamente Vi saluto


(Avv. Mario Carrieri)

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	6981
del	12 GIU. 1997
Dirigente Ammin. vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

REPUBBLICA ITALIANA

N. 410 SENT.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 735 CRON.

Il Tribunale di Bari, - Prima Sezione Civile, - composto dai

N. 941 REP.

sigg.ri magistrati:

1) Dott. Luigi	RAGNI	Presidente	OGGETTO: Liquidazione
2) Dott. Michele	PETRIZZELLI	Giudice	contributi.
3) Dott. Rosa	PASCULLI	Giudice Rel.	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 595 dell'anno 1993

ISTAT
21 FEB. 1997

T R A

A.M.A..T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), sede in Taranto, in persona del suo legale rappresentante; eletti vamente domiciliata in Bari presso e nello studio dell'avv. Mario Carrieri dal quale è rappresentata e difesa

- ATTRICE -

E

REGIONE PUGLIA, in persona del suo Presidente rappresentante pro-tempore; elettivamente domiciliata in Bari presso e nello studio dell'avv. Michele Coletti dal quale è rappresentata e difesa

- CONVENUTA +

All'udienza Collegiale del 29.10.96 la causa passava in decisione sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti che qui

di seguito si riportano:

per l'attrice: (dal verb. ud. del 13.6.1994)

"..... si riporta alle conclusioni contenute nell'atto di citazione, con particolare riferimento alla richiesta di nomina di CTU, ivi contenute e riportate nell'udienza del 26.06.93. A conferma della ammissibilità della richiesta CTU, esibisce copia di circolare 27.5.1994 prot.n. 26/2433 approvato con delibera D.P.R. n° 2972/94, con la quale viene da essa Regione Puglia riconosciuto la debenza degli interessi, come richiesto nel presente giudizio".

per la convenuta: (dal verb. ud. del 13.6.94)

".... precisa le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta in cui alle deduzioni ed eccezioni ivi formulate".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29.1.1993 l'A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Autotrsporti Taranto, in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio la Regione Puglia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentire accertare l'obbligo della Regione di corrispondere le somme deliberate in favore di essa istante e, per l'effetto, per sentirla condannare al pagamento del danno subito a causa del ritardato pagamento degli acconti, con rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese e di onorari.

Premetteva parte attrice che con legge regionale 19.3.1982 n.

13 la Regione Puglia si era impegnata ad intervenire finanziaria-
mente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale,
mediante contributi di esercizio finalizzati al conseguimento
dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto;
che tali contributi dovevano essere erogati secondo la previsio-
ne dell'art. 8, quarto comma, a trimestralità anticipate da com-
rispondersi nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di o-
gni anno; che per l'anno in corso, al pari di quanto avvenuto
pe gli anni 1990 e 1991 essa istante aveva provveduto ad avanza-
re la richiesta di contributi; che anche per l'anno in corso co-
sì come avvenuto negli anni 1990 e 1991 la Regione Puglia non
aveva provveduto alla corretta liquidazione delle sovvenzioni
di esercizio a trimestralità anticipate; che, per l'effetto, i
contributi di esercizio, anche se determinati e prefigurati nel
loro ammontare, in specifiche delibere regionali esecutive di
liquidazione, erano stati liquidati con sensibile ritardo; che
essa azienda per garantire la continuità e la sicurezza di eser-
cizio aveva dovuto richiedere anticipazione bancarie; che per
l'anno 1990 si erano determinati i seguenti ritardi: la delibe-
ra della Giunta Regionale n. 91 del 12.2.1990 con la quale veni-
vano liquidati i contributi relativi al mese di gennaio 1990
per l'importo di L. 2.263.416.000 veniva incassata in data 20.
3.1990; la delibera n. 823 del 20.3.1990 per i contributi del me-
se di febbraio pari a L. 2.213.644.000 veniva incassata l'11.5.
1990; la delibera n. 2033 del 12.4.1990 relativa ai contributi



del mese di marzo per L. 2.243.190.000 veniva incassata il 31. 5.1990; la delibera n. 2370 del 23.4.1990 relativa al trimestre aprile -giugno 1990 per complessive L. 8.129.240.000 veniva riscosso quanto a L. 2.709.747.000 in data 12.7.1990 ed in data 20.7.1990; la delibera n. 4100 del 29.6.1990 relativa al trimestre luglio-settembre 1990 per il complessivo importo di Lire 7.330.600.000 veniva incassata quanto a L. 2.401.083.333 in data 24.9.1990 ed in due tranches dell'importo di L. 2.443.533.000 in data 5/10 E 4/12/1990; la delibera 6111 del 22.10.1990 relativa al trimestre ottobre-dicembre 1990, per il complessivo importo di L. 5.960.870.000 veniva incassata in tre tranches dell'importo di L. 1.986.956.000 ciascuna rispettivamente il 28.12.1990, il 14.11.1991 ed il 4.2.1991; che infine il conguaglio dovuto sui predetti contributi per la annualità 1990 pari a L. 9.270.108.000 veniva anch'esso riscosso con ritardo e precisamente, quanto a L. 1.735.529.000, in data 1.7.1992, quanto a L. 1.476.847.000, in data 12.8.1992, quanto a L. 2.492.414.000 i data 16.9.1992 e quanto a L. 3.565.318.000 in data 11.11.92; che nell'anno 1991: con delibera n. 180 dell'11.1.1991 la Giunta regionale aveva liquidato il contributo relativo al mese di gennaio dell'importo di L. 2.326.440.000 che veniva riscosso in data 29.3.1991; con delibera n. 368 dell'11.1.1991 veniva deliberata l'acconto per il mese di febbraio in L. 2.607.727.000 che veniva riscosso in data 16.5.1991; con delibera n. 607 dell'1.3.1991 aveva liquidato il contributo relativo al mese

di marzo per L. 2.452.300.000 riscosso in data 16.5.1991; con delibera 1885 del 7.5.1991 aveva liquidato il contributo relativo al mese di aprile in L. 2.985.074.000 riscosso in data 5.7.1991; con delibera n. 3078 dell'1.7.1991; con delibera n. 3078 dell'1.7.1991 aveva deliberato l'accconto relativo al bimestre maggio-giugno 1991 per L. 7.538.904.000 riscosso quanto a Lire 3.769.452.000 in data 6.8.1991 e per pari importo in data 24.7.1991; con delibera n. 3125 del 19.7.1991 aveva liquidato l'accconto relativo al Trimestre luglio-settembre 1991 per L'importo di L. 6.762.555.000 incassate nel minor importo di L. 7.290.578.000 (stante delega di pagamento all'I.N.P.S. per L. 1.471.977.000) in data 13.11.1991; con delibera n. 4393 del 24.9.1991 aveva liquidato il contributo relativo al trimestre ottobre-dicembre 1991 per l'importo di L. 8.361.800.000 rimosse nell'importo netto di L. 6.084.756.525 (stante delega di pagamento per l'importo di L. 2.277.043.475) in data 13.11.1991; che infine il conguaglio dovuto per il 1991 sui detti contributi era stato riscosso in data 31.3.1992; per l'anno 1992: con delibera n. 176 del 3.2.1992 la Giunta Regionale aveva liquidato l'importo di Lire 6.060.733.000 per i contributi dovuti per i mesi di gennaio e febbraio 1992 riscossi in data 31.3.1992; con delibera n. 615 del 13.3.1992 erano state liquidate L. 3.030.367.000 per il mese di marzo rimosse in data 1.7.1992; con delibera n. 1590 dell'8.4.1992 era stato liquidato l'accconto relativo al mese di aprile per l'importo di L. 3.063.833.000 rimosse in data 12.8.1992;



con delibera n. 3110 dell'8.6.1992 erano state liquidate L. 3.041.317.000 per l'acconto relativo al mese di maggio, riscosso il 12.8.1992; con delibera n. 4889 del 28.7.1992 erano state liquidate L. 1.086.424.000 per il contributo di giugno riscosse in data 11.11.1992; che con delibera n. 5307 del 3.9.1992 era stato deliberato l'acconto relativo al trimestre luglio-settembre 1992 per complessive L. 8.141.326.000 riscosse in tre tranches dell'importo di L. 2.713.808.000 riscosse in data 9.11.

1992 e le ultime due contemporaneamente in data 30.11.1992; che non risultava liquidato l'acconto relativo all'ultimo trimestre 1992 nonchè al conguaglio dello stesso anno per i quali parte attrice faceva espressa riserva di separata, autonoma azione.

La Regione convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda attorea perchè infondata in fatto ed in diritto e assolutamente carente di prova, il tutto con vittoria di spese e di onorari.

La causa, istruita documentalmente, veniva riservata per la decisione all'udienza collegiale del 29.10.1996 sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata in fatto ed in diritto e va pertanto rigettata.

Osserva il Collegio che il debito della Regione convenuta nei confronti dell'A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Autotrasporti

Taranto, costituisce obbligazione querabile e richiede, pertanto, perchè la Regione sia costituita in mora, intimazione o richiesta scritta a norma dell'art. 1219 co 1 c.c..

Dovendo infatti la prestazione essere eseguita al domicilio (inteso in senso lato) del debitore. Tale è il caso di pagamenti da effettuarsi dalla P.A. - non è applicabile la norma contenuta nel n. 3 dell'articolo 1219 c.c., per la quale non è necessaria la costituzione in mora quando è scaduto il termine, ma la norma generale stabilita nel co. 1° del medesimo articolo.

Orbene parte attrice non ha provato di aver costituito in mora la Regione Puglia e peraltro gli avvenuti pagamenti sono antecedenti alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.

Alla stregua delle esposte considerazioni, la domanda attorea di liquidazione del danno da mora non può trovare accoglimento. Il rigetto della domanda di danno da mora assorbe peraltro ogni ulteriore domanda svolta da parte attrice.

Le ragioni della decisione giustificano la regolamentazione delle spese di lite così come da dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'A.M.A.T. Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, con atto del 29.1.1993 nei confronti della Regione Puglia in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni altra

domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1) Rigetta la domanda attorea;

2) condanna parte attrice al rimborso in favore della Regione

eg. T.F. 250.000 Puglia convenuta delle spese di lite che si liquidano in comp-

eg. 42500 plessive L. 13.000.000 di cui L. 10.000.000 per onorario;

boito 7500 3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

r. Sp. 300.000 Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Prima Sezio-
Totale 300.000 ne Civile del Tribunale in data 5.11.1996.

L'estensore

Rosa Tasselli

Il Presidente

21 FEB. 1997

depositata in Cancelleria
depositata in Cancelleria

1 DIRETTORE DI SEZIONE

Lucrezia Puri

Comunicato il dispositivo contenente i sensi dell'art. 133 c.c.p.

alle parti costituite, il

24 FEB. 1997

2 DIRETTORE DI SEZ.

Lucrezia Puri



13 MAR. 1997

003124

Registrazione a Bari il

n. 300000 (Tasselli) Atti Giud.

L. 300000 per imp. e l. 300000 a

di 300000 IL DIRETTORE

IL 300000 Dr. Martina 300000

Giuseppina Tasselli